

## **Verbale di Accordo**

Il giorno 9 aprile 2021

tra

**Postel S.p.A.,**

anche in rappresentanza Address Software s.r.l.,

e

**SLC CGIL - SLP CISL - UIL Poste**

**FNC UGL Comunicazioni - FAILP CISAL - CONFSAL Comunicazioni**

### **Premesso che:**

- Le Parti riconoscono la valenza dell'Istituto delle ferie quale strumento finalizzato al reintegro delle energie psicofisiche dei lavoratori, come disciplinato dall'articolo 36, III comma della Costituzione, l'articolo 2109 codice civile, il D.Lgs. 66/2003 e l'articolo 36 del CCNL per il personale non dirigente del Gruppo Poste Italiane del 30 novembre 2017.
- L'art. 36, VI comma del CCNL vigente prevede che il periodo di ferie è programmato dalla Società, tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio.
- Le Parti condividono la necessità di dare coerenza alle previsioni contrattuali in materia, confermando la centralità delle disposizioni del vigente CCNL, anche con riferimento a tempi e modalità di fruizione delle ferie.
- Facendo seguito a quanto previsto dall'Accordo del 30 luglio 2020 (*Chiusure Collettive 2020*, al punto G), le Parti si sono incontrate il 4, 9 e 13 novembre 2020 anche al fine di definire un'Intesa organica sulla pianificazione annuale delle ferie dei lavoratori del Gruppo Postel, in coerenza con le vigenti intese di Capogruppo.

### **Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:**

1. Le Parti convengono sul principio della fruizione dell'intero periodo di ferie entro il relativo anno di maturazione, in coerenza con le previsioni di cui agli Accordi vigenti in Postel, secondo i rispettivi monte ore di spettanza ferie dei lavoratori.
2. A tal fine, tenuto conto della conclusione in data odierna del presente Accordo, ciascun lavoratore procederà entro il mese di aprile del corrente anno alla **PIANIFICAZIONE** nell'arco temporale annuale dell'intera spettanza ferie relativa al 2021, in coerenza con le previsioni di cui al comma VIII dell'articolo 36 del CCNL; la congruenza di tale pianificazione sarà soggetta ad una approvazione di massima da parte dell'Azienda entro il 14 maggio c.a..

3. A partire dall'anno 2022, il lavoratore provvederà -entro il mese di gennaio- alla **PIANIFICAZIONE** dell'intera spettanza ferie, sempre nell'arco temporale annuale, coerentemente alle previsioni di cui al suindicato comma VIII del medesimo articolo 36 CCNL; la congruenza della pianificazione nei dodici mesi di ogni anno sarà soggetta ad una approvazione di massima da parte dell'Azienda, entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento.
4. La pianificazione dovrà prevedere la fruizione di almeno 5 giorni lavorativi di ferie entro la prima settimana di maggio di ciascun anno (solo per il 2021, entro il 14 giugno c.a.), nonché di almeno ulteriori due settimane lavorative di ferie dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno e della spettanza residua entro la fine dell'anno di riferimento.  
In caso di mancata fruizione di giorni di ferie entro la prima settimana di maggio (solo per il 2021, entro il 14 giugno c.a.) per comprovate esigenze personali o di servizio, il lavoratore dovrà fruire di almeno tre settimane lavorative di ferie nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.
5. Tali periodi saranno riproporzionati per i lavoratori con contratto part-time ex verticale e misto.
6. Ferma restando la necessità della pianificazione dell'intera spettanza annuale entro il mese di gennaio (per l'anno 2021 in corso, come indicato nel punto 2 del presente Accordo), le Parti concordano altresì su una **PROGRAMMAZIONE delle ferie relativa ad ogni trimestre**.  
In tal senso, secondo quanto riportato nella seguente tabella, il lavoratore presenterà una programmazione ferie trimestrale che l'Azienda -compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative- autorizzerà almeno 15 giorni prima dell'inizio del trimestre di competenza.

	<i>Trimestre</i>	<i>Richiesta di programmazione ferie del lavoratore da presentare entro il</i>	<i>Autorizzazione dell'Azienda entro il</i>	<i>Giornate da fruire (come precisato dal punto 3)</i>
<i>TRIM. 1</i>	<i>1 gennaio-31 marzo</i>	<i>31-dic</i>	<i>15-gen</i>	<i>almeno 5 gg entro la prima settimana di maggio</i>
<i>TRIM. 2</i>	<i>1 aprile-30 giugno</i>	<i>28-feb</i>	<i>15-mar</i>	<i>dal 15 giugno possibilità di 2 settimane consecutive</i>
<i>TRIM. 3</i>	<i>1 luglio-30 settembre</i>	<i>31-mag</i>	<i>15-giu</i>	<i>2 settimane consecutive fino al 15 settembre</i>
<i>TRIM. 4</i>	<i>1 ottobre-31 dicembre</i>	<i>31-ago</i>	<i>15-set</i>	<i>spettanza residua</i>

7. In casi eccezionali, qualora non fosse possibile consentire al lavoratore la fruizione delle ferie nel trimestre autorizzato, lo stesso potrà riprogrammare le ferie nei trimestri successivi dell'anno in corso.
8. Ferma restando la necessità della pianificazione per l'intera spettanza annuale, a partire dal 2022, entro il mese di gennaio -ovvero, per il corrente anno 2021, entro il mese di aprile- e fatta salva la fruizione dell'intero periodo di ferie entro il relativo anno di maturazione, in caso di comprovate esigenze personali il lavoratore potrà richiedere una programmazione dei periodi di ferie in deroga ai criteri previsti dal quarto punto della presente Intesa.

9. Resta confermato quanto previsto dall'articolo 36, comma VII, del vigente CCNL relativo al rimborso delle spese sostenute dal lavoratore (in caso di revoca per imprevedibili esigenze organizzative del periodo di ferie già autorizzato, qualora avvenga con un preavviso inferiore a 60 giorni rispetto all'inizio del periodo ferie medesimo).
10. Il procedimento autorizzativo in parola dovrà prevedere il necessario coinvolgimento dei responsabili diretti dei lavoratori.
11. Nel caso in cui il lavoratore non effettui la programmazione nel rispetto delle indicazioni di cui sopra, la medesima sarà effettuata dall'Azienda.
12. Qualora, in via eccezionale e per motivate esigenze, il lavoratore non possa fruire delle giornate di ferie programmate ed autorizzate, lo stesso sarà tenuto a comunicare la nuova programmazione del periodo non fruito entro una settimana da quest'ultimo, assicurandone la fruizione nel trimestre di riferimento; in mancanza, troverà applicazione quanto previsto dal punto precedente.
13. Le Parti concordano che l'imputazione di quattro giorni di ferie, anch'essi comunque da fruirsi entro l'anno di maturazione, non sarà oggetto di pianificazione e di programmazione.
14. Le Parti convengono, altresì, che la fruizione di eventuali residui di ferie non fruiti nell'anno di maturazione dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 36, comma XIII, del vigente CCNL.
15. Entro il mese di ottobre di ogni anno, le Parti si impegnano ad effettuare una verifica congiunta circa l'applicazione della presente Intesa, oltreché ad incontrarsi per la definizione dei periodi di chiusura collettiva riferiti all'anno successivo.

per **Postel S.p.A**  
Armando Candido  
(originale firmato)  
Mario Bocchetta  
(originale firmato)  
Mario Nolletti  
(originale firmato)  
Roberta Lombardi  
(originale firmato)  
Francesco Freda  
(originale firmato)

per le **OO.SS.**  
SLC-CGIL D. Di Bianco  
(originale firmato)  
SLP-CISL M. Affatigato  
(originale firmato)  
UIL poste P. Esposito; S. De Nardis  
(originale firmato)  
FNC UGL Com.ni G. Surace; M. Fusco;  
(originale firmato)  
FAILP-CISAL G. Tabacchini;  
(originale firmato)  
CONFSAL Com.ni R. Rodelli  
(originale firmato)